

Allegato A

Roma, 18 Aprile 2012

Al Dott. Cesare Romiti  
Presidente  
Consiglio di Amministrazione

Ai Sigg. Componenti  
Consiglio di Amministrazione  
Accademia di Belle Arti di Roma  
SEDE

Egregio Presidente,

egregi Componenti del CdA,

con riferimento alla nota della Direzione Generale AFAM del 5.03.2012, prot. n.128/segret.AFAM, scaturita da un quesito posto da codesto Consiglio di Amministrazione, questo Consiglio Accademico (d'ora in poi CA) ritiene di dover Loro rappresentare quanto segue nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Accademia, nonché delle prerogative e dei compiti di *"monitoraggio e controllo delle attività didattiche"* riconosciuti al CA dall'articolo 8, comma 3 lettere a) e b) del DPR 132/2003 e dallo Statuto.

La nota direttoriale contiene infatti almeno tre aspetti sui quali occorre soffermarsi e fornire alcune doverose puntualizzazioni:

- 1) interpretazione dell'articolo 10, comma 9, del CCNL AFAM 2005;
- 2) imperatività delle disposizioni di legge in materia;
- 3) autonomia e organi di gestione dell'Accademia.

**1)** Con riguardo all'articolo 10, comma 9, del CCNL AFAM 2005, modificato dall'articolo 4, comma 3, del CCNL AFAM 2006-09, la Direzione Generale ritiene che esso debba riferirsi *"indistintamente a tutte le presenze"* e che pertanto il controllo automatizzato delle stesse debba essere esteso al personale docente e al monte ore di didattica. Al contrario, se si legge un altro passo dello stesso decreto, si evince che tale monte ore va certificato esclusivamente ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del CCNL AFAM 2005, mentre la ricerca va documentata attraverso una relazione consuntiva.

Nel merito, occorre premettere che la questione del *"controllo automatizzato"* delle presenze del personale docente non può essere posta e risolta da una sola delle Direzioni Generali del MIUR e limitatamente ai 6.000 professori dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, 1.000 dei quali nelle Accademie, escludendo di affrontarla e deciderla per le centinaia di migliaia di professori

dell'Università e della Scuola. Ciò produrrebbe una macroscopica disparità di trattamento all'interno dello stesso Ministero che non trova giustificazione, né fondamento nella normativa vigente e neppure nella giurisprudenza in materia, rischiando di peggiorare il funzionamento della didattica e di tutte le altre attività connesse alla funzione docente (ricerca e produzione scientifica e artistica) in un'area soltanto del sistema formativo italiano.

Il controllo obbiettivo delle presenze, previsto dall'articolo 10, comma 9, del CCNL AFAM 2005 al paragrafo dei "*permessi retribuiti*", dunque, non può riguardare il normale monte ore di didattica e ricerca dei professori delle Accademie, perché altrimenti si verrebbe a creare una situazione insostenibile: mentre il personale docente della Scuola non sarebbe obbligato all'utilizzo del tesserino magnetico, i professori degli Istituti di Alta Cultura, sovraordinati dalla Costituzione rispetto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dovrebbero essere sottoposti ad un doppio controllo: il registro e l'orologio elettronico!

Nel rispondere al quesito posto dal CdA, peraltro, la Direzione Generale non tiene nel giusto conto l'effettiva portata dell'articolo 25 del CCNL AFAM 2005, titolato "*obblighi connessi alla funzione di docente*". Esso stabilisce al comma 3 che "*La ripartizione delle attività e dei compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico [dal singolo professore] d'intesa con il direttore, secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori*", mentre al comma 5 dispone che "*Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario*".

È appena il caso di sottolineare che nel merito della questione l'ARAN ha fornito alla Direzione Generale AFAM un mero parere, ma non un'interpretazione autentica che a questo punto urge invocare. Residua dunque la possibilità che la Direzione Generale AFAM attivi tutti i soggetti interessati per richiedere all'ARAN una corretta esegesi della norma contrattuale in discussione e porre fine, una volta per tutte, alla pleora delle interpretazioni.

2) Con riguardo alle "*imperative disposizioni di legge in materia*", questo CA, nel rinviare alle premesse giuridiche e giurisprudenziali contenute nel Verbale n. 150 del 12 Gennaio 2011 e nei relativi allegati, non può non evidenziare il carattere generico dell'affermazione. La norma cui la Direzione Generale AFAM allude è, forse, l'articolo 22, comma 3, della Legge 724 del 1994: "*L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato*"?

Se così fosse, non si capisce perché si ritenga imperativo oggi un dispositivo di legge che per diciotto anni non è stato mai applicato al personale docente

della Scuola, delle Accademie e dell'Università. Non si comprende, cioè, la *ratio* per cui si pretenda solo adesso l'applicazione di quella norma e solo per il personale docente delle Accademie, senza che il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica abbia disposto che ciò avvenga anche per il personale docente della Scuola e dell'Università. Se la suddetta norma è "imperativa", come si sostiene, o lo è per tutto il personale docente dello Stato, o non lo è.

Nel merito, si è pronunciata con sentenza definitiva passata in giudicato la Corte di Cassazione di Torino, che nel 2006 ha affermato espressamente che, in assenza di un'apposita fonte normativa che esplicitamente consenta di rilevare le presenze dei docenti attraverso l'orologio marcatempo, non possano applicarsi ai professori le norme vigenti per gli impiegati pubblici. Da ultimo, anche la Contrattazione Integrativa di codesta Accademia (2 Agosto 2011) ha tenuto conto di tale evidenza, prevedendo l'obbligo del tesserino elettronico soltanto per il personale non docente (articolo 6 comma 4).

3) Sulla questione dell'autonomia e della *governance* dell'Accademia, sollevata in relazione a quali organi spetti l'assunzione delle "concrete modalità operative", questo CA ritiene di dover fare alcune irrinunciabili precisazioni.

La Direzione generale AFAM definisce il Consiglio Accademico "tipicamente un organo di indirizzo e programmazione", attribuendogli compiti che l'articolo 2, comma 3, della Legge 508/99 riconosce invece al Ministero: "Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal Titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge".

Nel merito di detti principi, il CA fa presente che l'articolo 8, comma 3 lettere a) e b), del DPR 132/2003 pone il Consiglio Accademico tra gli organi necessari alla gestione dell'Ente e, nel fissarne i compiti, gli attribuisce la "programmazione delle attività didattiche", nonché il "monitoraggio e il controllo" delle stesse.

Come è noto, sulla delicata questione della *governance* delle Accademie, strettamente connessa al principio di autonomia degli Istituti di Alta Cultura ex articolo 33, comma 6, della Costituzione, è stato chiamato ad esprimersi il Consiglio di Stato, massimo organo giurisdizionale in materia di Pubblica Amministrazione. Con la sentenza n. 4923 del 2005, il CdS non soltanto ha precisato i confini e le prerogative del cosiddetto sistema binario di *governance*, Direttore - Presidente, introdotto dal DPR 132/03, ma ha definito più propriamente in che modo debba intendersi l'autonomia delle Accademie stabilita dal dettato costituzionale.

Il Consiglio di Stato, nell'affermare che il cosiddetto sistema binario "prevede la coesistenza del Presidente, che è rappresentante legale e presiede il Consiglio di

*Amministrazione, e del Direttore, che è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico, e garantisce attraverso la separazione delle funzioni, il reciproco controllo fra gli organi di vertice", afferma altresì che tale sistema di gestione incontra il proprio limite nel "principio sancito dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". In particolare, il CdS analizza detto principio alla luce della sentenza n. 1017/1988 della Corte Costituzionale, che ivi ravvisa "il diritto di ogni singola Istituzione [AFAM] a governarsi liberamente attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni".*

Nella pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 1017/88), si afferma esplicitamente che l'autonomia degli Istituti di Alta Cultura, Accademie comprese, *"si esprime non solo nel tutelare l'autodeterminazione dei docenti, ma anche nel demandare agli organi accademici l'ordinamento dell'istituzione e la conduzione della stessa"*: l'autonomia accademica – cioè - si traduce nel *"diritto di ogni singola [Istituzione] a governarsi liberamente attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi nel potere di autodeterminazione del corpo accademico (cosiddetto autogoverno dell'Ente da parte del corpo docente)".*

Stante tutto quanto sopra detto, il CA, in quanto organo necessario di gestione dell'Accademia e di autogoverno dell'Ente da parte del corpo docente, conferma la delibera n. 16 dell'11 gennaio 2012, formulata al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo delle attività didattiche dopo accurate valutazioni di tipo giuridico, giurisprudenziale e gestionale: *"è escluso l'utilizzo del cartellino elettronico da parte del personale docente. È autorizzato l'utilizzo di un foglio giornaliero, con l'esclusiva indicazione del nome e del cognome dei professori, per l'apposizione della firma in ingresso e in uscita"* (Verbale n. 150 del 12 gennaio 2012). Detta modalità di rilevazione è perfettamente in linea con il criterio di "oggettività" secondo la normativa vigente e la relativa giurisprudenza, anche se essa costituisce uno strumento aggiuntivo rispetto alla compilazione diligente del registro didattico e alle firme degli studenti, prevista dal CCNL AFAM.

In ordine ai cosiddetti incarichi aggiuntivi disciplinati dall'articolo 23 del CCNL AFAM, invece, poiché l'articolo 5 del CCNI AFAM del 12 luglio 2011 ne ha demandato il finanziamento al bilancio dell'Accademia e non più a carico del fondo d'Istituto, questo CA, nel pieno convincimento che una corretta gestione dell'Ente dipenda non soltanto dall'osservanza delle leggi, dei regolamenti, dell'autonomia e delle delibere degli Organi necessari, ma anche dall'esercizio instancabile e dalla pratica quotidiana di una fattiva e leale collaborazione tra Organi di gestione e di governo - ciò al fine di garantire il buon andamento dell'Accademia e il sereno svolgimento dei compiti e delle funzioni cui ciascun soggetto istituzionale è preposto -,

propone che, per il monitoraggio e il controllo dell'effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi da parte del personale docente coinvolto, vengano istituiti i seguenti criteri:

- 1) il docente che ottenga l'incarico aggiuntivo può e deve svolgerlo in un semestre diverso da quello in cui svolge il monte ore di attività didattica e di ricerca previste dal contratto.
- 2) il docente che ottenga l'incarico aggiuntivo può e deve svolgerlo in un giorno della settimana diverso da quelli in cui svolge il monte ore di attività di didattica e di ricerca previste dal contratto, nel caso in cui abbia optato per l'attività didattica annuale e non semestrale.
- 3) il docente che ottenga l'incarico aggiuntivo deve certificare l'effettivo svolgimento di questo mediante l'utilizzo del cartellino elettronico, configurandosi in questo caso l'incarico aggiuntivo non soltanto come mera attività didattica bensì come lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della Legge 244 del 2007.

Nella certezza che le SS. LL. apprezzeranno fino in fondo l'impegno profuso da questo CA non soltanto nel chiarire una questione tanto dibattuta, ma anche nel difendere l'autonomia dell'Accademia sancita dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione, e la proposta qui articolata, l'occasione ci è gradita per porgere Loro i più cordiali saluti,

Il Consiglio Accademico  
Il Direttore